


TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 2 agosto 2021 da
 rappresentato e difeso con l'ausilio del
 Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 371592,95, esclusi i debiti che saranno adempiuti dal coobbligato e comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo di euro 30.800, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota del reddito prodotto dal ricorrente, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia nonché dal ricavato dalla vendita del posto auto sito in Sesto San Giovanni, di cui il ricorrente è comproprietario insieme alla sorella e al padre a che viene destinato alla liquidazione per l'intera proprietà, su consenso degli altri contitolari;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto (la tabella che segue non riporta le spese in prededuzione indicate in euro 9685,07:

ELENCO COMPLESSIVO DEI CREDITI (esclusi quelli che verranno pagati da coobbligati)		
Creditore	Importo	Causale
	€ 5.173,00	finanziamento
	€ 2.978,12	fido di conto
	€ 17.375,00	finanziamento chirografario
	€ 270.667,61	debiti verso INPS, amministrazione
	€ 62.623,28	Irpef, Irap, Iva, RA
	€ 2.978,87	
Comune di	€ 112,00	violazione CDS
totale	€ 361.907,88	

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili, ma è composto dall'intera proprietà del posto auto innanzi indicato, il cui valore di realizzo è indicato dall'OCC in euro 8.000, oltre all'importo differenziale tra il reddito prodotto dall'attività di agente svolta dal ricorrente e le spese di sostentamento; si condivide la proposta esclusione degli esigui importi presenti nei depositi in conto corrente intestati al ricorrente perché funzionali al suo sostentamento; la liquidazione del predetto immobile dovrà aver luogo con modalità competitive a cura del liquidatore;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati nell'importo, indicato dal ricorrente e condiviso dall'OCC, di euro 1.650,00 mensili per 12 mensilità (tenuto conto delle obbligazioni per il mantenimento della figlia ancora minorenni e dell'ex moglie assunte dal _____ in sede di divorzio e considerato che quest'ultima provvederà, anche alla luce di quanto ricevuto al predetto titolo di mantenimento, ad

adempiere le obbligazioni di pagamento gravanti in solido sugli ex coniugi), importo non superiore a quello che risulterebbe in applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente, ivi compreso a titolo di maggior reddito prodotto rispetto all'attualità, al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1650,00 per 12 mensilità;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

provveda alla trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari in relazione all'immobile offerto in liquidazione, sito in Sesto San Giovanni, individuato nel N.C.E.U. al foglio n. 38, particella n. 251, sub. 24;

provveda ad aprire un conto corrente vincolato intestato alla procedura ove dovrà essere accreditata mensilmente la somma destinata ai creditori, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 14-ter, fissati con il presente decreto;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 05/08/2021

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA